





COMUNE DI PARTINICO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA DUOMO DEL COMUNE DI PARTINICO

PROGETTISTA

ARCH. SANTO GIOVANNI AIELLO ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PALERMO N. 2376

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola

Elaborato:

SIC. 10

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA SICUREZZA

Scala

Collaboratori

Data	Aggiornamenti		Classificazione

Comune di Partinico (PA)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA SICUREZZA

Norme di Coordinamento

LAVORI DI: Manutenzione ordinaria, straordinari	a e riqualificazione urbana della Piazza Duomo del			
comune di Partinico				
COMMITTENTE: Comune di Partinico	PROGETTO: Progetto delle opere di Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione urbana della Piazza Duomo del comune di Partinico			
RESPONSABILE DEI LAVORI : Geom. Giovan	ni Di Trapani			
RESPONSABILE DI PROGETTO : Geom. Giovar	nni Di Trapani			
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN F	ASE DI PROGETTAZIONE :			
Arch. Santo Giovanni Aiello				
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN F	ASE DI ESECUZIONE :			
Arch. Santo Giovanni Aiello				
IMPRESA ESECUTRICE :				
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE :				

INDICE

- art. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA SICUREZZA
- art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
- art. 3 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- art. 4 OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
- art. 5 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE
- art. 6 OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI L'AVORI
- art. 7 OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI
- art. 8 OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
- art. 9 PERSONALE DELL'APPALTATORE
- art. 10 CONDIZIONI DELL'APPALTO
- art. 11 SUBAPPALTI
- art. 12 INVARIABILITA' DEI PREZZI
- art. 13 OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI E PROCEDURE ESECUTIVE NON PREVISTE
- art. 14 MODALITA' DI PAGAMENTO, ACCONTI
- art. 15 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
- art. 16 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, LORO CONSEGNA
- art. 17 RISERVE D'APPALTATORE, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE,
 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- art. 18 ARBITRATO
- art. 19 PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEGLI STESSI
- art. 20 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
- art. 21 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1. OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA SICUREZZA

Il presente capitolato speciale ha per oggetto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative per i lavori Manutenzione ordinaria , straordinaria e riqualificazione urbana della Piazza Duomo del comune di Partinico, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del D.lgs.81/2008 e s.m.i. e dei documenti allegati.

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

Le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure di cui al presente capitolato speciale saranno valutati a corpo sulla base dei prezzi globali e forfettari contenuti nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato.

L'ammontare complessivo dei costi per garantire le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori durante le fasi lavorative, ammonta a € 12.653,76 (euro Dodicimilaseicentocinquantatre/76) (costo totale delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive come individuate nel computo metrico estimativo allegato).

Art. 3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante:

- a) il presente capitolato speciale per la sicurezza;
- b) il piano di sicurezza e di coordinamento ⁽¹⁾;
- c) il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera conforme all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.lgs.81/2008 e s.m.i.;
- d) la notifica preliminare (2):
- e) l'elenco prezzi unitari delle opere provvisionali;
- f) il computo metrico estimativo delle opere provvisionali e dei presidi di prevenzione e protezione⁽³⁾;
- g) la documentazione di progettazione della sicurezza ⁽⁴⁾.

Art. 4. OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Al Committente, come primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere da lui commissionate, compete, con le conseguenti responsabilità:

1. provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto, prevedendo nello stesso

¹ - art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

² - art. 99 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

³ - art. 100 e Allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

⁴ - art. 100 e Allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

- la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro⁵;
- 2. valutare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del D.lgs.81/2008 e s.m.i.;
- 3. provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto, nonché le spese di registrazione del Contratto stesso;
- 4. nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
- 5. nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
- 6. nominare il Collaudatore delle opere;
- 7. nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- 8. svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- 9. valutare le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori;
- 10. provvedere a comunicare all'impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione (nel prosieguo coordinatore per la progettazione) e per l'esecuzione dei lavori (nel prosieguo coordinatore per l'esecuzione dei lavori);
- 11. sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (se in possesso dei requisiti necessari);
- 12. chiedere all'Appaltatore di attestare l'idoneità tecnico-professionale, esibendo i documenti di cui all'Allegato XVII del D.lgs.81/2008 e s.m.i.;
- 13. chiedere all'Appaltatore di attestare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui intende affidare dei lavori in subappalto, esibendo i documenti di cui all'Allegato XVII del D.lgs.81/2008 e s.m.i.;
- 14. chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- 15. trasmettere agli organi di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare ⁽⁶⁾.
- 16. trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui 12, 13 e 14 e unitamente alla copia della Notifica Preliminare di cui all.art. 99 del D.lgs.81/2008 e s.m.i.;

_

⁵ - art. 90 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

⁶ art. 99 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.: "1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uominigiorno"

17. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, commi *3-bis* e *3-ter* del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.

Nello svolgere tali obblighi il Committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Responsabile dei lavori, l'Appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

Art. 5. OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- 1. richiedere tempestivamente, e comunque entro Tre giorni dalla firma dell'appalto, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche di progetto ovvero nel piano di sicurezza;
- 2. redigere e consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza⁽⁷⁾;
- 3. nominare il Direttore Tecnico di Cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- 4. comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- 5. redigere e consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento⁽⁸⁾;
- 6. aggiornare con cadenza ... il piano operativo di sicurezza;
- 7. promuovere ed istituire, nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- 8. promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- 9. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- 10. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- 11. assicurare:

⁷ Nel caso di appalti soggetti al d.lgs.163/2006 "Codice dei contratti pubblici" il termine entro il quale l'appaltatore è soggetto a tale obbligo è indicato in 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

⁸ Conformemente a quanto indicato all'art. 131 – Piani di sicurezza-lettera c), del D.lgs.163/2006 e al punto 3 dell'Allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

- 14. assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- 15. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- 16. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- 17. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- 18. provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano di sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge;
- 19. tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- 20. provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla stesura degli Stati di Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive previste dal piano di sicurezza e individuate nel computo metrico;
- 21. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs.81/2008 e s.m.i.
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- 22. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza:
- 23. informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi:
- 24. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione

delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;

- 25. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- 26. fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con i coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 6. OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Al Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dal Committente, compete con le conseguenti responsabilità:

- 1. verificare e assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento;
- 2. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- 3. adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando eventualmente le proposte delle imprese esecutrici;
- 4. verificare che le imprese esecutrici redigano gli aggiornamenti dei rispettivi piani operativi di sicurezza con la cadenza prevista dal presente capitolato;
- 5. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- 6. verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
- 7. segnalare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni normative a quanto contenuto e prescritto nel piano di sicurezza e coordinamento ed eventualmente proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- 8. provvedere, nel caso in cui il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire motivate giustificazioni, a dare comunicazione delle inadempienze all'ASL territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- 9. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nello svolgere tali obblighi il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con l'Appaltatore, con il Direttore Tecnico di cantiere e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 7. OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;

utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;

collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Nello svolgere tali obblighi le imprese Subappaltatrici ed i lavoratori Autonomi devono instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'Appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 8. OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Al Direttore Tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore compete con le conseguenti responsabilità:

- 1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- 2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme contrattuali di coordinamento del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- 3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- 4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il Direttore Tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'Appaltatore, le imprese Subappaltatrici, i lavoratori Autonomi, gli operai presenti in cantiere e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9. PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisionali in oggetto, sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non

oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- 1. i regolamenti in vigore in cantiere;
- 2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- 3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
- 4. tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 10. CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali.
- L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel Codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

Art. 11. SUBAPPALTI

L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione.

Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro conformità alle norme di legge.

Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 12. INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura per tutte le opere e i materiali contemplati nel computo metrico delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive necessari per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Per altre forniture, diverse in materiale o forma, il Committente riconoscerà all'Appaltatore un prezzo diverso da stabilirsi di volta in volta, secondo le modalità specificate nel corrispondente articolo riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni amministrative.

Art. 13. OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI E PROCEDURE ESECUTIVE NON PREVISTE

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali che, per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente ritengano necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento ad un elenco prezzi informativi (ad esempio l'elenco contenuto nel presente volume) ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nell'articolo corrispondente del Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni amministrative.

Art. 14. MODALITÀ DI PAGAMENTO, ACCONTI

Gli stati d'avanzamento e le modalità di pagamento delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza sono definiti al corrispondente articolo del Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni amministrative.

Art. 15. SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 16. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, LORO CONSEGNA

Al termine dei lavori e a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione dei lavori redigerà il verbale di ultimazione dei lavori, a condizione che l'Appaltatore, dopo aver eseguito tutto quanto stabilito dal Contratto, lasci l'area di cantiere (o le parti di esso interessate dalle consegne parziali) completamente libere da materiali e mezzi d'opera. Dalla data di ultimazione l'opera s'intende consegnata.

L'occupazione, effettuata dalla Proprietà senza formalità di esecuzione, tiene conto del collaudo provvisorio favorevole e ciò per ogni conseguente effetto.

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in ... mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare al Committente le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di €. per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Art. 17. RISERVE D'APPALTATORE, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

In questi casi valgono le prescrizioni contenute nel corrispondente articolo riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni amministrative.

Art. 18. ARBITRATO

Tutte le vertenze in materia di sicurezza che potessero insorgere fra il Committente e l'Appaltatore durante la esecuzione degli stessi come al termine del contratto e che non si siano potute definire nella via amministrativa e giuridica, saranno deferite al giudizio di tre Arbitri amichevoli compositori in possesso dei requisiti professionali richiesti alla figura del Coordinatore per la sicurezza o di adeguate qualifiche in materia di sicurezza sul lavoro.

Tali Arbitri saranno da nominarsi d'accordo tra le parti contraenti ed in difetto una da ciascuna delle parti contraenti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Palermo.

Art. 19. PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEGLI STESSI

I materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale, dei piani di sicurezza allegati ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate e alle norme di buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Spetta al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua accettazione prima del loro impiego.

Art. 20. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere provvisionali previste nei piani di sicurezza, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche e temporali in relazione alle unità di misura utilizzate nel computo metrico allegato al presente capitolato e a quanto stabilito dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 21. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

-d.lgs.81/2008	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	
-d.lgs.106/2009	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	
-d.P.R. 459/96	Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine	
-d.lgs.475/92	Attuazione della direttiva 89/686/Cee relativa ai dispositivi di protezione individuale	
-decreto 37/2008	Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione)	
- art. 2087 c.c	relativo alla tutela delle condizioni di lavoro	
– UNI 10942/aprile 2001 - Piani di sicurezza-Guida alla compilazione dei piani di sicurezza e coordinamento		
- Normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPESL, CEI, ecc.		
- Prescrizioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco		
- Prescrizioni dell'ASL		
- Prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro		

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, l'Appaltatore e i Coordinatori per la sicurezza sono tenuti a comunicarlo al Committente e dovranno adeguarvisi immediatamente.

L'eventuale maggiore onere verrà comunque riconosciuto soltanto se la data di emissione della norma risulterà essere posteriore alla data della gara d'appalto.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se più restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verrà utilizzato dove esplicitamente indicato e, in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane renda necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della più alta qualità delle opere.